



COMUNE DI FINALE LIGURE

(PROVINCIA DI SAVONA)

Deliberazione della Giunta Comunale

Nr. Prog. **165**

OGGETTO: Richiesta autorizzazione di ampliamento/nuova installazione, a seguito fase emergenziale Covid-19, di occupazione di suolo pubblico attività commerciali ai sensi:
- dell'art. 1 bis del regolamento per la realizzazione dei dehors stagionali e permanenti.
- Art.181 Decreto Legge c.d. "Decreto Rilancio" D.L. 34/2020

L'anno **duemilaventi** questo giorno **uno** del mese di **Ottobre** alle ore **09:00** convocata con appositi avvisi si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

N.	NOMINATIVO	Presente	Assente
1	FRASCHERELLI UGO		x
2	GUZZI ANDREA	x	
3	BRICHETTO CLARA		x
4	CASANOVA CLAUDIO	x	
5	ROSA MARILENA	x	
6	DE SCIORA FRANCO	x	

Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa Isabella Cerisola.

Assenti giustificati i Sigg.: Ugo Frasccherelli – Clara Brichetto

Il Sig. Andrea Guzzi, nella sua qualità di Vice Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Comunicata ai Capigruppo
"Art.125, D.Lgs. 267/2000"

OGGETTO: Richiesta autorizzazione di ampliamento/nuova installazione, a seguito fase emergenziale Covid-19, di occupazione di suolo pubblico attività commerciali ai sensi:
- dell'art. 1 bis del regolamento per la realizzazione dei dehors stagionali e permanenti.
- Art.181 Decreto Legge c.d. "Decreto Rilancio" D.L. 34/2020

LA GIUNTA COMUNALE

VISTE le linee guida DPCM 17 Maggio 2020 e Ordinanza Regione Liguria n. 30/2020 che stabiliscono per le attività di cui in oggetto quanto segue:

- *Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l'ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.*
- *Laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.*
- *I tavoli devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.*
- *La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. [...]*

VISTO l'art. 181 D.L. 34/2020 che stabilisce quanto segue:

1. *Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*
2. *A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.*

3. *Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.*
4. *Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis}, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.*
5. *Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il decreto medesimo è comunque adottato.*
6. *All'onere derivante dal presente articolo, pari a 127,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'art. 265.*

VISTO l'art. 1 bis – Derghe temporanee in funzione del DPCM in materia di COVID-19 di cui al Regolamento Dehors approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 dell'08/05/2020, che prevede quanto segue:

La disciplina del presente regolamento può essere temporaneamente derogata per la parte riguardante l'installazione di arredi, tavoli, sedie, o altri accessori amovibili e di natura temporanea o per l'installazione di accorgimenti di pari natura che si rendano necessari ai fini dell'applicazione di tutti i protocolli previsti dai decreti Nazionali e Regionali o ordinanze comunali in materia di covid19 e fino alla cessata emergenza.

Potrà essere altresì valutata, sempre per gli stessi propositi :

- *l'occupazione di spazi pubblici con tali strutture anche per attività per le quali oggi non è previsto;*
- *variazioni delle superfici di occupazione delle strutture o quanto altro necessario **fino al raggiungimento del numero di coperti pre-emergenza sanitaria.***

Le istanze presentate dovranno essere condivise con le attività limitrofe, aventi oggetto analogo/similare, in caso di occupazioni confinanti ed interferenti (istanze singole).

Le istanze di cui sopra saranno valutate con le modalità previste dall'art. 36 previo parere della giunta Comunale e relazione di conformità degli uffici competenti in ordine a problematiche di viabilità, sicurezza o di altre normative di settore o vincolistiche.

Ogni proposta di variazione, da presentarsi allo Sportello Unico Imprese, dovrà comprendere una specifica relazione (autocertificazione) nella quale sia dimostrato che tutti gli accorgimenti previsti sono necessari dai protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento del Coronavirus, ed in generale sulla sicurezza sul luogo di lavoro. Le istanze potranno essere presentate con semplice planimetria redatta da tecnico, compilando modulistica dedicata predisposta dagli uffici preposti."

Le installazioni in deroga dovranno essere rimosse ad ogni fine servizio.

VISTI gli elaborati a corredo delle istanze di cui in oggetto a corredo della presente delibera ;

ACQUISITI il parere tecnico ed i pareri della Polizia Municipale per ogni singola istanza indicati nell'allegato A della presente deliberazione;

VISTI:

- l'art. 48 comma 2 del D.Lgs. 267/2000;
- il parere di regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e riportato in calce al presente atto;

All'unanimità dei voti, espressi a norma di legge

D E L I B E R A

1. Di esprimere i pareri in merito alle occupazioni di suolo pubblico di cui in oggetto, richieste a seguito fase emergenziale Covid-19 ai sensi:
 - dell'art. 1 bis del regolamento per la realizzazione dei dehors stagionali e permanenti.
 - dell'art.181 Decreto Legge c.d. "Decreto Rilancio" D.L. 34/2020;secondo quanto indicato per ogni singola istanza nell'allegato A alla presente deliberazione.
2. Di dare atto che ai sensi del sopra citato art. 181 del D.L. 34/2020 le installazioni di cui sopra sono esonerate dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. Di dare mandato al SUAP per gli adempimenti successivi relativi al rilascio dell'autorizzazione connessa all'istanza.
4. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, espressa nelle forme di legge, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D. Lgs. 267/2000.
5. Di dare atto che la presente deliberazione sarà esecutiva a partire dal decimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

A fine discussione entra l'assessore Clara Bricchetto.

ATTESTAZIONI E PARERI (AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 267 DEL 18.08.2000)

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 4, Salvatore Curatolo, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere Favorevole

IL RESPONSABILE
F.to Salvatore Curatolo

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

F.to Dott.ssa Isabella Cerisola

Il Vicesindaco

F.to Andrea Guzzi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate